



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

DETERMINAZIONE : SERVIZIO PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO)

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE, AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018, DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2020.

NR. Progr.

235

Data

21/07/2020

Copertura Finanziaria

Titolo

3

Classe

6

Sottoclasse

0

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VETRUGNO TEODORO

OGGETTO:
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE, AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018, DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2020.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

VISTI:

- la costituzione dell'Unione Terred'acqua a seguito di "Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni di Terred'acqua", tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese, a rogito della Dott.ssa Lucia Ronsivalle;
- la convenzione stipulata dall'Unione Terred'acqua con i Comuni aderenti, Reg. n. 3 del 23.08.2012, relativa al trasferimento all'Unione medesima delle funzioni relative al Personale e Organizzazione;
- l'art. 4, comma 2, della sopra citata convenzione nel quale si prevede che al servizio personale compete "l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e la sottoscrizione dell'atto finale", nonché in relazione alle previsioni nei PEG dei Comuni "le risorse destinate ad attuare gli obiettivi attribuiti al servizio personale saranno assegnate al responsabile dell'Ufficio Unico che, in virtù della presente convenzione diviene a tutti gli effetti Responsabile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000";

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; è pertanto competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e, relativamente alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione stessa;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali che ha profondamente modificato la disciplina relativa alla gestione del Fondo per le risorse decentrate;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

VISTI:

- l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa...."*;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del*

DETERMINAZIONE NR. 235 DEL 21/07/2020

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...omissis”;

- la deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna e la deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018 della Corte dei Conti della Lombardia che affermano che l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei Segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;
- l'art. 23 comma 3 del suddetto decreto che riconosce ai Comuni la facoltà di aumentare l'entità dei fondi di finanziamento del trattamento economico accessorio dei propri dipendenti e dirigenti a fronte dell'attivazione di nuovi servizi e/o di processi di riorganizzativi volti all'incremento dei servizi già erogati, secondo le specifiche previsioni negoziali che regolano la materia;
- il parere ARAN CFL15 del 09/10/2018 inerente la corretta applicazione dell'art. 67 co. 1 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 per la parte riguardante le risorse dell'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001, per gli incarichi di “alta professionalità”;

RICHIAMATO l'art. 33 co 2 del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019 (cd Decreto crescita”) ai sensi del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 “è adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

RILEVATO che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

RILEVATO che l'art. 1, co. 2 dello stesso D.M. prevede che: *“le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 20 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020”* ed inoltre considerato che la circolare RGS n. 16/2020, sul conto annuale 2019, non affrontando l'argomento, lascia intendere, per i Comuni, la non applicazione delle disposizioni nell'anno 2019;

ATTESO che la disposizione suddetta consente l'aumento del fondo per il salario accessorio negli enti in cui si incrementa il numero dei dipendenti, fatto salvo il limite del 2016 qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

CONSIDERATO che, come da verbale della Conferenza Stato-Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., la novella normativa su evidenziata sarà oggetto di apposita circolare interpretativa, della quale si attende la pubblicazione subordinandovi l'eventuale revisione dell'adeguamento del limite di legge summenzionato;

TENUTO CONTO in particolare che occorre garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2020, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 come da prospetto di calcolo all. B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 145 del 14/11/2019 di approvazione della proposta di graduazione delle posizioni Organizzative avanzata dal Nucleo di Valutazione, con decorrenza 1/1/2020, con

DETERMINAZIONE NR. 235 DEL 21/07/2020

la quale si è stabilito che tale sistema tiene conto del budget assegnato allo specifico istituto ai fini di mantenere il complesso delle retribuzioni all'interno dello stesso;

ATTESO che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.”;*

EVIDENZIATO altresì che tale importo unico consolidato, può essere stabilmente incrementato, ai sensi dell'art. 67 co 2:

- di un importo, su base annua, pari ad €. 83,20, per le unità di personale destinatarie del CCNL funzioni locali in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (1/04/2018);
- come previsto dall'art. 67 co. 2 lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;

TENUTO CONTO che, in aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:

- ai sensi dell'art. 68 co. 1 di eventuali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2, (risorse stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo;
- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione indicati (Messi notificatori);

CONSIDERATO che l'art 71 del CCNL sopracitato prevede che *“La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni”;*

PRESO ATTO che gli incrementi di parte stabile definiti all'art. 67 comma 2 lett b), così come determinato dalle parti contrattuali nella dichiarazione congiunta n. 5 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, e quindi non rientrano nel limite previsto dall'art. 23 co 2 del D.Lgs. 75/2017, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e quindi previste nei quadri di finanza pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 14/05/2020, esecutiva, avente ad oggetto *“CCDI: Linee di indirizzo in merito alla distribuzione del fondo delle risorse decentrate anno 2020 per il personale non dirigente”* con la quale è stato autorizzato l'inserimento delle risorse variabili di cui all'art. 67 commi 4 e 5 del CCNL 21.5.2018 ed in particolare è stato definito quanto segue:

DETERMINAZIONE NR. 235 DEL 21/07/2020

- verifica delle eventuali economie relative al fondo anno 2019 al fine di incrementare, se possibile, il fondo 2020;
- confermare nel fondo per le risorse decentrate di parte variabile l'importo di € 11.771,50 equivalente alla percentuale del 1,2%, del monte salari anno 1997, ai sensi dell'art. 67 comma 4 del CCNL 21.05.2018, da destinare al finanziamento della produttività e al miglioramento dei servizi;
- incrementare per € 25.500,00 il fondo di parte variabile ai sensi dell'art. 67 co 3 lett c) CCNL 21.05.2018 (risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge), a titolo di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- incrementare per € 3.584,39 il fondo di parte variabile ai sensi dell'art. 67 co 3 lett c) CCNL 21.05.2018 (risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge), a titolo di incentivo correlato all'attività di accertamento IMU e TARI di cui all'art. 1 – comma 1091 della Legge n. 145/2018. La liquidazione dei compensi agli aventi diritto è subordinata all'approvazione del necessario regolamento in corso di predisposizione;
- programmare, per l'anno 2020, le progressioni economiche orizzontali, applicando i criteri previsti dal CCDI territoriale e destinando a tale istituto una somma non superiore al 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura come da circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 16/05/2019 (conto annuale 2018) e comunque nei limiti risultanti dalla finalità dell'istituto, dalla compatibilità complessiva del Fondo stesso e delle sue prospettive;
- di stabilire che una parte rilevante delle somme residue, rese disponibili a seguito del finanziamento degli istituti contrattuali fissati dal contratto decentrato integrativo siano destinate alla performance individuale ed organizzativa in relazione alla produttività e al miglioramento dei servizi resi all'utenza;
- di assicurare che l'incentivazione di cui al precedente punto si realizzi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo in modo selettivo, solo a conclusione del processo di valutazione e sulla base di risultati accertati, evitando concretamente l'elargizione a pioggia di somme destinate al salario accessorio;

RITENUTO di procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 nel rispetto delle norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del CCNL Funzioni locali del 21.05.2019, come da prospetto allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che per il Comune di Sala Bolognese il personale in servizio nell'anno 2020 non risulta superiore al numero di unità rilevate alla data del 31.12.2018 e pertanto rimane il limite dettato dal divieto di superamento del corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RICORDATO inoltre che l'Ente provvederà al definitivo adeguamento del limite di cui all'art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2109 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo il cui computo è stato effettuato secondo il citato prospetto allegato B);

DATO ATTO atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione Terred'acqua n. 13 del 30.09.2019 di nomina del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell'Unione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in forza degli atti vigenti;

DATO ATTO che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

ATTESO che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINAZIONE NR. 235 DEL 21/07/2020

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione nella apposita sezione del sito web ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013, ma sarà pubblicato nella sezione “provvedimenti” di “amministrazione trasparente”;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 in data 30/10/2019 esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2024
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 27/12/2019, avente ad oggetto “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 in data 27/12/2019, esecutiva, con cui è stata approvata la relativa nota di aggiornamento per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse ai Direttori di Area;

VISTA la determina n. 207 del 02/07/2020 di liquidazione delle indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, comma 1, CCNL 21/05/2018) relativamente al 1^ semestre 2020, con la quale sono stati assunti i seguenti impegni di spesa, sul bilancio 2020, per la somma complessiva di € 9.450,00:

- 1) € 7.050,00 per oneri diretti;
- 2) € 1.800,00 per oneri riflessi;
- 3) € 600,00 per IRAP;

RILEVATO che deve essere costituito il fondo per l'anno 2020 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

DATO atto:

- che nell'anno 2019 è cessata una dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità e che tali quote non più corrisposte confluiscono nel fondo di cui all'art. 67 co. 1 CCNL 21.5.2018; inoltre, ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) le risorse variabili vengono incrementate di un importo un tantum corrispondente alla frazione di anzianità di servizio calcolata in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del dipendente relativa all'anno precedente, computandosi oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- che ai sensi dell'art. 68 co. 1 sono rese disponibili € 5.581,08 quali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2 (risorse stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- che si conferma l'incremento previsto dall'art. 67 co. 2 lett. b) per € 2.338,18;
- che si conferma altresì l'incremento previsto dall'1.1.2019 di € 3.577,60;

PRESO ATTO che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2018 sono pari ad € 103.400,00 e che le risorse impegnate nel medesimo anno a titolo di indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ammonta ad € 40.670,85;

VISTI inoltre:

- il Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 75/2017;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- lo Statuto comunale;

DETERMINAZIONE NR. 235 DEL 21/07/2020

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il CCNL 21/05/2018 comparto Funzioni Locali;
- la legge 296/2006, in particolare i commi 557, 558, 579 in tema di spesa di personale

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere alla determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali e delle norme vigenti, come da allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo complessivo pari ad € 143.881,25;
2. di rilevare che, come evidenziato nel prospetto di raccordo di cui al predetto all. A), al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, tenuto conto anche dell'adeguamento del limite ex articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato, alla luce delle disposizioni ad oggi note, secondo il prospetto all. B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che si provvederà al definitivo adeguamento del limite di cui al precedente capoverso e alla verifica a consuntivo del suo rispetto alla luce dell'effettivo accrescimento della dotazione organica ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i.;
4. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2020/2022 esercizio 2020 relativi alla spesa di personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
5. di dare atto che le modalità di utilizzo delle risorse economiche relative all'anno 2020 saranno oggetto di contrattazione decentrata;
6. di demandare a successivo atto l'impegno di spesa complessivo, previa sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa.

Il Responsabile Servizio Personale e Organizzazione
dell'Unione Terred'Acqua
Dott. Teodoro Vetrugno

Costituzione FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 – COMUNE DI SALA BOLOGNESE

ALL. A)

FONTE	DESCRIZIONE	parziale	Valore
RISORSE STABILI			
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza Di cui € 0,00 per art.32 co. 7 C.C.N.L. 22/1/2004 al netto detrazioni		97.956,18
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/1/2015 - SOLO DAL 2019		3.577,60
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018		2.338,18
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato dal 2017		2.825,42
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001		-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale		-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni		-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario		-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica		-
TOTALE RISORSE STABILI			106.697,38
INCREMENTI VARIABILI			
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi		-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione		-
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche)		25.500,00
	Risorse da specifiche disposizioni di legge (IMU/TARI)		3.584,39
	Risorse da specifiche disposizioni di legge (ISTAT)		
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente		62,25
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari		
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria		-
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco		
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997		11.771,50
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance		
Art. 67 comma 3 lett. j)	Incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017		
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni		-
Art. 67 comma 5 lett. a)	Incremento della dotazione organica		-
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili		5.481,08
TOTALE INCREMENTI VARIABILI			46.399,22
TOTALE FONDO 2020			153.096,60

Verifica del limite previsto dall'art. 33 c. 2 Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 (decreto crescita) che, testualmente, recita: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"

D.Lgs. 75/2017 art. 23 co. 2 (confronto con limite 2016)	138.012,95
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 AL NETTO DECURTAZIONE	
VOCI NON RICOMPRESSE NEL LIMITE	
Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018	1.670,37
Funzioni tecniche	25.500,00
Compensi avvocatura	
Piani di razionalizzazione	
Compensi da terzi - compensi ISTAT	7.431,68
Economie lavoro straordinario anno preced.	10,90
Economie lavoro straordinario anno preced.	
RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO 2018	
TOTALE LIMITE 2018	103.400,00

TOTALE FONDO DIPENDENTI 2018 103.400,00
 TOTALE FONDO APO 2018 40.670,85
 TOTALE FONDO DIPENDENTI + FONDO APO **€ 144.070,85**

IPOTESI DI CALCOLO FONDO 2020 DIPENDENTI+APO

Dipendenti al 31/12/2018 39,00 3.694,12 valore procapite (144070,85/39)

Dipendenti al 1/1/2020 35,00
 Valore/anno (calcolo pro-rata a giorni) 36,26
DECREMENTO IN PERCENTUALE **-€ 2,74**

IMPORTO FONDO DIPENDENTI + APO 2020 con clausola di salvaguardia (D.L. 17 marzo 2020) **144.073,59**

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 **153.096,60**

VOCI NON RICOMPRESSE NEL LIMITE		40.481,25
Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018		
	Funzioni tecniche - progettazioni	2.338,18
	Incentivi IMU	25.500,00
	Compensi avvocatura	3.584,39
	Piani di razionalizzazione	
	Compensi da terzi - compensi ISTAT	0,00
	Economie anno precedente	5.481,08
	Economie lavoro straordinario anno preced.	0,00
	Incremento 83,20 €	3.577,60
RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO 2020		0,00
Totale fondo 2020 senza decurtazioni		112.615,35

DECURTAZIONE D.Lgs. 75/2017 art. 23 co. 2 (confronto solo Fondo Salario accessorio)

-9.215,35 Il limite 2018 è minore

TOTALE FONDO 2020

103.400,00

Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	3.577,60
Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018	2.338,18
Funzioni tecniche - progettazioni ante 2016	25.500,00
Incentivi IMU/TARI	3.584,39
Economie lavoro straordinario anno preced.	0,00
Compensi da terzi - compensi ISTAT	0,00
Economie anno precedente	5.481,08

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2020

143.881,25

ALL. B)

LIMITE 2016	144.070,83	<i>dato consolidato / voci rilevanti</i>
fondo 2018	103.400,00	<i>dato consolidato / voci rilevanti</i>
budget p.o. 2018	40.670,83	<i>stanziamento</i>
totale 2018	144.070,83	
n. dipendenti 31/12/2018	39	<i>aventi diritto trattamento accessorio</i>
QMP	3.694,12	<i>da applicare a nuove unità assunte</i>
DIPENDENTI	unità	valore/anno
Dal 1/1 (*)	34	34,00
Dal 9/01 (357/366)	1	0,98
Dal 14/04 (262/366)	1	0,72
Dal 4/05 (242/366)	1	0,66
Dal 10/07 (175/366)	1	0,48
Assunzioni presunte dal 1/10 (3/12)	4	1,00
Dal 8/3 (299/366)	-1	-0,82
Dal 1/4 (9 mesi)	-1	-0,75
TOTALE DIPENDENTI 2020	40	36,26
	△	-2,74
ADEGUAMENTO	0,00	
LIMITE 2016 ADEGUATO	144.070,83	

Assunzioni
 9/01 Lucchi Erica
 14/04 Allimonti Giuliana
 4/05 Piazzi Arianna
 10/07 Soddu Giacomo

Cessazioni
 08/03 Nannetti Gianni
 01/04 Murru Maria Grazia

assunzioni presunte:
 copertura posto servizio cultura
 copertura posto servizio scuola
 copertura posto cat. C servizio ragioneria
 Nuova necessità servizi sociali